Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 7 aprile 1981 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1981, n. **118.**

Autorizzazione al Gabinetto scientifico letterario G. P. Vieusseux, in Firenze, ad accettare un legato.

N. 118. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, il Gabinetto scientifico letterario G. P. Vieusseux, in Firenze, viene autorizzato ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Paola Oietti con testamento olografo pubblicato in data 12 dicembre 1978, n. 12729/6585 di repertorio, a rogito dott. Francesco Feri, notaio in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1981
Registro n. 6 *Beni culturali, foglio n.* 230

ERRATA-CORRIGE

(Decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1980, n. 614)

Nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, concernente la ristrutturazione e il potenziamento degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e degli uffici veterinari di confine, di porto, di aeroporto e di dogana interna (art. 7 della legge n. 833 del 1978), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 7 ottobre 1980, nell'allegato *A*, in corrispondenza del numero d'ordine 32, dove è scritto: «Porto *Venere*: porto», leggasi: «Porto *Vesme*: porto».

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 19 marzo 1981.

Norme fitosanitarie relative all'importazione di legname di quercia con corteccia originario dal Canada.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1976, n. 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, modificata dalle direttive 80/392/CEE e 80/393/CEE del 18 marzo 1980 e in particolare l'art. 14, paragrafo 3;

Vista la decisione della commissione del 17 dicembre 1980 che autorizza taluni Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della precitata direttiva 77/93/CEE per il legname di quercia originario del Canada;

Considerata la necessità di importare per motivi tecnologici, legname di quercia con corteccia destinato all'industria della tranceria;

Considerato che le particolari condizioni tecniche previste nel presente decreto per l'importazione dal Canada del legname di quercia con corteccia fanno escludere qualsiasi rischio fitosanitario per l'introduzione in Italia della *Ceratocystis fagacearum* (avvizzimento batterico della quercia);

Decreta:

Art. 1.

I tronchi di *Quercus* con corteccia originari del Canada e destinati all'industria della tranceria sono ammessi all'importazione sino al 31 ottobre 1981, in deroga a quanto previsto dai requisiti di cui all'allegato IV, punto 2), del decreto ministeriale 11 luglio 1980.

Art. 2.

I tronchi devono essere muniti, nelle regioni di origine, di un marchio ufficiale riconosciuto che permetta di identificarne l'origine canadese.

Art. 3.

Il certificato fitosanitario rilasciato dal Servizio federale per la protezione dei vegetali del Canada deve recare:

a) la denominazione botanica del genere e della specie;

b) l'indicazione dei marchi di identificazione corrispondenti.

Art. 4.

I tronchi devono essere introdotti nel territorio della Repubblica esclusivamente attraverso i porti di Livorno, Ravenna e Venezia, ove dovrà essere effettuata la visita fitosanitaria.

Art. 5.

L'importatore o i suoi rappresentanti devono notificare, almeno dieci giorni prima dell'arrivo di ogni singola spedizione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al competente osservatorio per le malattie delle piante:

il quantitativo;
la regione o le regioni di origine;
il porto di entrata;
il luogo o i luoghi di deposito;
il luogo o i luoghi di destinazione per l'apprestamento o la trasformazione ai fini dell'industria della tranceria.

Art. 6.

I tronchi, dopo l'importazione e prima di subire un apprestamento o una trasformazione, all'inizio e durante tutto il periodo vegetativo delle vicine coltivazioni di quercia, debbono essere depositati in locali dotati di adeguati impianti con umidità permanentemente controllata.

Art. 7.

Le coltivazioni di quercia vicine ai depositi di cui al precedente art. 6 devono essere regolarmente ispezionate in epoca adeguata dagli osservatori per le malattie delle piante competenti per territorio, onde accertare

eventuali sintomi di *Ceratocystis fagacearum*, che debbono essere notificati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 8.

I residui dell'apprestamento e della trasformazione devono essere immediatamente distrutti sul posto.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(2085)

DECRETO 19 marzo 1981.

Norme fitosanitarie relative all'importazione di legname di quercia con corteccia originario degli Stati Uniti.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1976, n. 77/93 CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, modificata dalle direttive 80/392/CEE e 80/393/CEE del 18 marzo 1980, e in particolare l'art. 14, paragrafo 3;

Vista la decisione della commissione del 17 dicembre 1980, che autorizza taluni Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della precitata direttiva 77/93/CEE per il legname di quercia originario degli Stati Uniti d'America;

Considerata la necessità d'importare, per motivi tecnologici, legname di quercia con corteccia destinato all'industria della tranceria;

Considerato che le misure fitosanitarie previste nel presente decreto per l'importazione dagli Stati Uniti d'America del legname di quercia con corteccia fanno escludere qualsiasi rischio per l'introduzione in Italia della *Ceratocystis fagacearum* (avvizzimento batterico della quercia);

Decreta:

Art. 1.

I tronchi di quercia con corteccia originari degli Stati Uniti d'America e destinati all'industria della tranceria sono ammessi all'importazione sino al 31 ottobre 1981, in deroga a quanto previsto dai requisiti di cui all'allegato IV, punto 2, del decreto ministeriale 11 luglio 1980.

Art. 2.

Il Servizio federale per la protezione dei vegetali degli Stati Uniti d'America prende le misure appropriate al fine di garantire che:

a) i tronchi non sono originari di regioni contaminate, cioè di regioni in cui è nota l'esistenza di *Ceratocystis fagacearum* e di adeguate zone tampone limitrofe circostanti tali regioni;

b) nel luogo di raccolta, un marchio ufficialmente riconosciuto e che permette di identificare il distretto (County) e lo Stato (State) è apposto alla base di ciascun tronco, con prodotto colorante di un tipo utilizzato in agricoltura;

c) detto marchio d'identificazione è riprodotto sul primo documento di vendita e su tutti i documenti ulteriori.

Art. 3.

Il certificato fitosanitario rilasciato dal Servizio federale per la protezione dei vegetali degli Stati Uniti d'America deve recare:

a) la denominazione botanica del genere e della specie;

b) l'indicazione del distretto o dei distretti di origine dei tronchi e dei marchi di identificazione corrispondenti.

Art. 4.

I tronchi devono essere introdotti nel territorio della Repubblica esclusivamente attraverso i porti di Livorno, Ravenna e Venezia, ove dovrà essere effettuata la visita fitosanitaria.

Art. 5.

L'importatore o i suoi rappresentanti devono notificare, almeno dieci giorni prima dell'arrivo di ogni singola spedizione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al competente osservatorio per le malattie delle piante:

il quantitativo;

il distretto o i distretti;

il porto di entrata;

il luogo o i luoghi di deposito;

il luogo o i luoghi di destinazione per l'apprestamento o la trasformazione ai fini dell'industria della tranceria.

Art. 6.

I tronchi, dopo l'importazione e prima di subire un apprestamento o una trasformazione, all'inizio e durante tutto il periodo vegetativo delle vicine coltivazioni di querce, debbono essere depositati in locali dotati di adeguati impianti con umidità permanentemente controllata.

Art. 7.

Le coltivazioni di quercia vicine ai depositi di cui al precedente art. 6 devono essere regolarmente ispezionate in epoca adeguata dagli osservatori per le malattie delle piante competenti per territorio, onde accertare eventuali sintomi di *Ceratocystis fagacearum*, che debbono essere notificati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 8.

I residui dell'apprestamento e della trasformazione devono essere immediatamente distrutti sul posto.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(2084)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 24 marzo 1981.

Aggiornamento dei limiti massimi di costo dell'edilizia agevolata e convenzionata.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed in particolare:

Visto l'art. 3, lettera *n*), per il quale il Comitato per l'edilizia residenziale ha competenza di stabilire periodicamente i limiti massimi che le regioni devono osservare nella determinazione dei costi ammissibili per gli interventi;

Visto l'art. 4, lettera *g*), della legge n. 457;

Visto il decreto ministeriale n. 822 del 21 dicembre 1978;;

Visto il decreto ministeriale n. 13053 del 23 novembre 1979;

Ritenuto che i costi vigenti, stabiliti con il decreto ministeriale n. 13053 del 23 novembre 1979, in relazione all'attuale situazione, non risultano più rispondenti ai prezzi correnti sul mercato edilizio;

Considerato che il comitato per l'edilizia residenziale con delibera del 16 marzo 1981 ha determinato i nuovi limiti massimi del costo totale dell'intervento e del costo complessivo di costruzione, riferiti al metro quadrato, da applicare come massimali per le operazioni di mutuo agevolato per gli interventi di edilizia agevolata e convenzionata assistiti da contributo ai sensi della legge 5 agosto 1978 n. 457;

Decreta:

Art. 1.

Il costo totale dell'intervento (C.I.) è composto dal costo complessivo di costruzione (C.C.) e dai seguenti elementi: spese tecniche e generali, prospezioni geognostiche, area ad urbanizzazioni, spese promozionali e commerciali, oneri finanziari, tasse, ecc. che costituiscono gli oneri complementari e rappresentano il 30% del C.I.

Art. 2.

Il costo complessivo di costruzione (C.C.) è composto dai seguenti elementi: fondazioni, elevazioni, sistemazioni esterne ed allacciamenti che rappresentano il 70% (settanta per cento) del C.I.

Art. 3.

Il limite massimo di costo totale dell'intervento (C.I.), al mq di superficie complessiva, è stabilito:

A) Per le regioni: Liguria, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia . . . . in L. 503.000/mq

B) Per le regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Sardegna . . . . in L. 480.000/mq

C) Per le regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia . . . . in L. 457.000/mq

Art. 4.

Il limite massimo di costo di costruzione (C.C.) al mq, pari al 70% del costo totale dell'intervento (C.I.) risulta:

A) Per le regioni: Liguria, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia . . . . di L. 352.000/mq

B) Per le regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Sardegna . . . . di L. 336.000/mq

C) Per le regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia . . . . di L. 320.000/mq

Art. 5.

Al limite massimo di costo (C.C.) di cui all'art. 4 sono consentite le seguenti maggiorazioni:

a) sino al 10% per le abitazioni progettate e costruite secondo le norme antisismiche:

b) del 10% per le abitazioni di superficie utile, calcolata come al successivo art. 8, inferiore od uguale al mq 46;

c) del 5% per le abitazioni di superficie utile da mq 46,01 a 70;

d) del 5% per le abitazioni da costruire in comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti.

Art. 6.

Con l'applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 5 il C.I. risulterà aumentato in valore assoluto di quanto è aumentato il C.C.

Art. 7.

I limiti massimi di costo di cui all'art. 3 e all'art. 4 sono riferiti alla superficie complessiva (Sc) costituita dalla superficie utile abitabile (Su), calcolata come al successivo art. 8, aumentata del 60% (sessanta per cento) delle superfici nette non residenziali (Snr).

Le superfici nette non residenziali (Snr) di cui al precedente comma dovranno essere contenute nel loro complesso entro il 40% (quaranta per cento) della superficie utile abitabile (Su) oltre ad un massimo di mq 18 per autorimessa o posto macchina al coperto per abitazione. Tale limite del 40% si intende non per singolo alloggio ma per l'intero complesso edilizio.

Sono considerate superfici non residenziali quelle relative a: androni di ingresso o porticati liberi, logge o balconi, cantinole, soffitte, volumi tecnici, centrali termiche, autorimesse o posti macchina coperti ed altri locali a stretto servizio delle residenze.

Art. 8.

Per superficie utile abitabile (Su), ai fini dell'applicazione dei limiti massimi di costo si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre.

La superficie utile abitabile massima delle nuove abitazioni non può superare metri quadrati 95.

Art. 9.

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, così come definiti dall'art. 31 della legge n. 457, sono fissati i seguenti limiti massimi di costo:

per gli interventi di cui al punto *b*) del citato art. 31 fino ad un massimo del 60% del C.I. fissato all'art. 3;

per gli interventi di cui al punto *c*) del citato art. 31 fino ad un massimo dell'80% del C.I. fissato all'art. 3;

per gli interventi di cui ai punti *d*) ed *e*) del citato art. 31 fino ad un massimo del 100% del C.I. fissato all'art. 3.

Art. 10.

Ai fini dell'applicazione dei limiti massimi di costo previsti dal presente decreto i progetti devono essere corredati dai dati metrici e parametrici di cui agli articoli precedenti secondo i modelli (Q.T.E.) predisposti dal Comitato per l'edilizia residenziale e previsti dal decreto interministeriale n. 215074 del 18 dicembre 1978.

Roma, addì 24 marzo 1981

Il Ministro-Presidente del C.E.R.
NICOLAZZI

(2045)

DECRETO 24 marzo 1981.
Aggiornamento dei limiti massimi di costo dell'edilizia sovvenzionata.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed in particolare:

Visto l'art. 3, lettera *n*), per il quale il Comitato per l'edilizia residenziale ha competenza di stabilire periodicamente i limiti massimi che le regioni devono osservare nella determinazione dei costi ammissibili per gli interventi;

Visto l'art. 4, lettera *g*), della legge n. 457;

Visto il decreto ministeriale n. 821 del 21 dicembre 1978;

Visto il decreto ministeriale n. 13052 del 23 novembre 1979;

Visto il decreto ministeriale n. 137 del 15 luglio 1980;

Ritenuto che i costi vigenti, stabiliti con il decreto ministeriale n. 13052 del 23 novembre 1979, in relazione all'attuale situazione, non risultano più rispondenti ai prezzi correnti sul mercato edilizio;

Considerato che il Comitato per l'edilizia residenziale con delibera del 16 marzo 1981 ha determinato i nuovi limiti massimi del costo totale dell'intervento e del costo complessivo di costruzione, riferiti al metro quadrato, da applicare agli interventi di edilizia sovvenzionata finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457;

Decreta:

Art. 1.

Il costo totale dell'intervento (C.I.) è composto dal costo complessivo di costruzione (C.C.) e dai seguenti elementi: spese tecniche e generali, prospezioni geognostiche, area ed urbanizzazione e I.V.A., che costituiscono gli oneri complementari e rappresentano il 20 % del C.I.

Art. 2.

Il costo complessivo di costruzione (C.C.) è composto dai seguenti elementi: fondazioni, elevazioni, sistemazioni esterne ed allacciamenti che rappresentano l'80 % (ottanta per cento) del C.I.

Art. 3.

Il limite di costo totale dell'intervento (C.I.) al mq di superficie complessiva, è stabilito:

A) Per le regioni: Liguria, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia . . . . . in L. 440.000/mq

B) Per le regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna in L. 420.000/mq

C) Per le regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia . . . . . in L. 400.000/mq

Art. 4.

Il limite massimo di costo di costruzione (C.C.) al mq, pari all'80 % del costo totale dell'intervento (C.I.) risulta:

A) Per le regioni: Liguria, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia . . . . . di L. 352.000/mq

B) Per le regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Sardegna . . . . . . di L. 336.000/mq

C) Per le regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia . . . . . di L. 320.000/mq

Art. 5.

Al limite massimo di costo (C.C.) di cui all'art. 4 sono consentite le seguenti maggiorazioni:

a) sino al 10 % per le abitazioni progettate e costruite secondo le norme antisismiche;

b) del 10 % per le abitazioni di superficie utile, calcolata come al successivo art. 8, inferiore od uguale a metri quadrati 46;

c) del 5 % per le abitazioni di superficie utile da metri quadrati 46,01 a 70;

d) del 5 % per le abitazioni da costruire in comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti;

e) sino al 25 % quando ricorrono particolari condizioni urbanistiche o tipologiche e costruttive o per altre comprovate circostanze speciali determinabili dalle singole regioni.

Art. 6.

Con l'applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 5 il C.I. risulterà aumentato in valore assoluto di quanto è aumentato il C.C.

Art. 7.

I limiti massimi di costo di cui all'art. 3 ed all'art. 4 sono riferiti alla superficie complessiva (Sc) costituita dalla superficie utile abitabile (Su), calcolata come al successivo art. 8, aumentata del 60 % (sessanta per cento) delle superfici nette non residenziali (Snr).

Le superfici nette non residenziali (Snr) di cui al precedente comma dovranno essere contenute nel loro complesso entro il 45 % (quarantacinque per cento) della superficie utile abitabile.

Sono considerate superfici non residenziali quelle relative a: androni di ingresso e porticati liberi, logge e balconi, cantinole, soffitte, volumi tecnici, centrali termiche, autorimesse o posti macchine coperti ed altri locali a servizio delle residenze.

Art. 8.

Per superfici utile abitabile (Su), ai fini delle applicazioni dei limiti massimi di costo si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre.

Art. 9.

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, così definiti dall'art. 31 della legge n. 457, sono fissati i seguenti limiti massimi di costo:

per gli interventi di cui al punto *b*) del citato art. 31 fino ad un massimo del 60 % del C.I. fissato all'art. 3;

per gli interventi di cui al punto *c*) del citato art. 31 fino ad un massimo dell'80 % del C.I. fissato all'art. 3;

per gli interventi di cui ai punti *d*) ed *e*) del citato art. 31 fino ad un massimo del 100 % del C.I. fissato all'art. 3.

Art. 10.

Ai fini dell'applicazione dei limiti massimi di costo previsti dal presente decreto i progetti debbono essere corredati dai dati metrici e parametrici di cui agli articoli precedenti secondo i modelli (Q.E.) predisposti dal Comitato per l'edilizia residenziale.

Roma, addì 24 marzo 1981

Il Ministro-Presidente del C.E.R.
NICOLAZZI

(2044)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 gennaio 1981.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla S.p.a. Compagnia Tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Compagnia Tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita, di opzione e di condizioni particolari di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, oltreché le sottoindicate opzioni e condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni Compagnia Tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni, con sede in Roma:

tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo crescente del 10% dal secondo anno, di un capitale crescente nella stessa misura e pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa relativa all'assicurazione a vita intera su due teste, a premio annuo temporaneo da pagarsi fino a quando entrambe le due teste siano viventi, di un capitale pagabile al primo decesso;

tariffa relativa all'assicurazione a vita intera su due teste, a premio annuo pagabile al massimo sino all'85° anno di età fittizia comune, di un capitale pagabile al primo decesso;

tariffa relativa all'assicurazione vita intera su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile al primo decesso;

tariffa relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita ovvero immediatamente in caso di premorienza di una delle due teste assicurate (in sostituzione del'analoga approvata con decreto ministeriale n. 2919 del 6 febbraio 1957);

tariffa relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di premorienza di uno dei due;

tariffa relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita sia in vita o no l'assicurato;

opzione per la conversione del capitale di miste e similari in assicurazione caso morte a vita intera;

opzione per la conversione del capitale di miste e similari in assicurazione caso morte a vita intera e contanti;

condizioni particolari di polizza della suindicata tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio e capitale crescenti annualmente del 10 per cento;

condizioni di polizza delle suindicate tariffe di assicurazione a vita intera su due teste a premio annuo costante temporaneo e a premio unico;

condizioni di polizza della tariffa di assicurazione per il caso di morte a vita intera su due teste a premio annuo costante fino all'85° anno di età fittizia comune;

condizioni di polizza delle suindicate tariffe di assicurazione miste su due teste a premio unico e a premio annuo costante;

condizioni di polizza della tariffa di assicurazione a termine fisso.

condizioni di polizza della tariffa di assicurazione mista, a premio annuo;

condizioni di polizza della tariffa di assicurazione mista, a premio unico;

condizioni di polizza della tariffa di assicurazione vita intera, a premio unico;

condizioni di polizza della tariffa di assicurazione vita intera, a premio annuo temporaneo;

condizioni di polizza della tariffa di assicurazione vita intera, a premio annuo sino all'85° anno di età;

condizioni di polizza della tariffa di assicurazione mista a premio decrescente annualmente del 4 per cento.

Roma, addì 30 gennaio 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(2080)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 718/81 della commissione, del 19 marzo 1981, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 77 *del* 23 *marzo* 1981.

(80/C)

Regolamento (CEE) n. 719/81 della commissione, del 20 marzo 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 720/81 della commissione, del 20 marzo 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 721/81 della commissione, del 20 marzo 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 722/81 della commissione, del 20 marzo 1981, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 723/81 della commissione, del 13 marzo 1981, riguardante l'allegato IV del regolamento (CEE) numero 3061/79 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese.

Regolamento (CEE) n. 724/81 della commissione, del 20 marzo 1981, che fissa, per la campagna 1981, i prezzi di riferimento dei pomodori.

Regolamento (CEE) n. 725/81 della commissione, del 20 marzo 1981, che fissa, per la campagna 1981, il prezzo d'offerta comunitario per i pomodori applicabile nei confronti della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 726/81 della commissione, del 20 marzo 1981, che applica le categorie di qualità « III » a taluni prodotti frutticoli della campagna 1981/1982.

Regolamento (CEE) n. 727/81 della commissione, del 20 marzo 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 728/81 della commissione, del 20 marzo 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di peli grossolani, della categoria di prodotti n. 142 (codice n. 1420), originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio.

Pubblicati nel n. L 75 *del* 21 *marzo* 1981.

(81/C)

Regolamento (CEE) n. 729/81 del Consiglio, del 17 marzo 1981, concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Austria e la Comunità economica europea che modifica l'accordo relativo al rispetto dei prezzi e al regime all'importazione di taluni formaggi.

Regolamento (CEE) n. 730/81 della commissione, del 23 marzo 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 731/81 della commissione, del 23 marzo 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 732/81 della commissione, del 20 marzo 1981, relativo alla fornitura di fiocchi di avena al comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 733/81 della commissione, del 20 marzo 1981, relativo alla fornitura di granturco alla Repubblica del Kenya a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 734/81 della commissione, del 20 marzo 1981, relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica del Mozambico a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 735/81 della commissione, del 20 marzo 1981, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 736/81 della commisione, del 23 marzo 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle sottovesti e sottogonne a maglia, di fibre tessili, della categoria di prodotti n. 69 (codice 0690), originarie della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE), n. 3320/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 737/81 della commissione, del 23 marzo 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno, tessuti, della categoria di prodotti n. 109 (codice 1090), originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 738/81 della commissione, del 23 marzo 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri manufatti confezionati di tessuti, della categoria di prodotti n. 112 (codice 1120), originari di Hong Kong, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 739/81 della commissione, del 23 marzo 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri manufatti confezionati di tessuti, della categoria di prodotti n. 112 (codice 1120), originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 740/81 della commissione, del 23 marzo 1981, recante sospensione della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 741/81 della commissione, del 23 marzo 1981, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 742/81 della commissione, del 23 marzo 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 743/81 della commissione, del 23 marzo 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica alla comunicazione concernente le date d'entrate in vigore dei protocolli complementari degli accordi EFTA (« G.U. » n. L 69 del 14 marzo 1981).

Pubblicati nel n. L 78 *del* 24 *marzo* 1981.

(82/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del trattato sull'Antartide adottato a Washington il 1° dicembre 1959

Il 18 marzo 1981, in base ad autorizzazione disposta con legge 29 novembre 1980, n. 963, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 19 gennaio 1981, ha avuto luogo a Washington, presso il Governo degli Stati Uniti d'America, il deposito dello strumento di adesione del trattato sull'Antartide adottato a Washington il 1° dicembre 1959.

Il trattato è entrato in vigore per l'Italia, conformemente alle disposizioni dell'art. XIII par. 5, il 18 marzo 1981.

(1998)

Accettazione da parte del Governo italiano della risoluzione 61 (III) relativa alla modifica dello statuto dell'Organizzazione mondiale per il turismo (OMT).

In data 13 febbraio 1981 è stato depositato a Madrid, presso il Governo spagnolo, lo strumento di accettazione da parte del Governo italiano, della risoluzione 61 (III) relativa alla modifica dello statuto dell'Organizzazione mondiale del turismo adottata dall'Assemblea generale dell'OMT in data 25 settembre 1979 del seguente tenore:

Articolo 38: Le lingue ufficiali dell'Organizzazione saranno lo spagnolo, l'arabo, il francese, l'inglese e il russo;

Paragrafo 12 *delle regole di finanziamento*: I membri dell'Organizzazione effettuano il versamento del proprio contributo nel corso del primo mese dell'esercizio finanziario corrispondente per il quale esso è dovuto.

L'ammontare di tale contributo deciso dall'assemblea, sarà comunicato ai membri sei mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario durante il quale si effettua l'assemblea generale e due mesi prima l'inizio degli altri esercizi finanziari.

Tuttavia, il consiglio potrà accettare casi di versamenti arretrati giustificati, risultanti dai differenti esercizi finanziari in vigore nei vari Paesi.

(1999)

Sostituzione di un membro della commissione elettorale circoscrizionale per l'interno

Con decreto ministeriale 18 marzo 1981 il dott. Paolo Garofalo, consigliere di legazione, viene designato membro della commissione elettorale circoscrizionale per l'interno in sostituzione del dott. Mario Barenghi.

(1938)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Maglieria, con sede in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 aprile 1979 al 17 ottobre 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Maglieria, con sede in Milano, è prolungata al 17 gennaio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Maglieria, con sede in Milano, è prolungata al 13 aprile 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Euroelettrica S.r.l. di Roma, è prolungata al 7 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Euroelettrica S.r.l. di Roma, è prolungata all'8 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laminati plastici di Milano, stabilimento di Magenta e Marcello (Milano), è prolungata al 28 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laminati plastici di Milano, stabilimento di Magenta e Marcello (Milano), è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Val di Susa - Industria alimentari di Sant'Ambrogio (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1979 al 1° aprile 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Val di Susa - Industria alimentari di Sant'Ambrogio (Torino), è prolungata al 1° luglio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Val di Susa - Industria alimentari di Sant'Ambrogio (Torino) è prolungata al 1° ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Val di Susa - Industria alimentari di Sant'Ambrogio (Torino) è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vallesusa Industrie tessili, in liquidazione, stabilimenti di Rivarolo e Collegno, è prolungata al 26 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vallesusa - Industrie tessili in liquidazione, stabilimenti di Rivarolo e Collegno, è prolungata al 26 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Halos, in liquidazione, stabilimento di Licata (Agrigento), è prolungata al 14 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Halos, in liquidazione, stabilimento di Licata (Agrigento), è prolungata al 12 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Foralt di Forlì, è prolungata al 24 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Foralt di Forlì è prolungata al 22 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Strambino, stabilimento di Strambino (Torino), è prolungata al 26 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Strambino, stabilimento di Strambino (Torino), è prolungata al 26 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona della Val Vomano per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 gennaio 1981 o entro tre mesi dalla predetta data. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione della autostrada A-24 è prolungata di tre mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2024)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università degli studi sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di medicina veterinaria:
anestesiologia.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
fisica molecolare.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di medicina e chirurgia:
clinica ostetrica e ginecologica.

UNIVERSITÀ DI URBINO

Facoltà di farmacia:
esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica.

Facoltà di lettere e filosofia:
archeologia e storia dell'arte greca e romana.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2095)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario degli esami di idoneità per l'ammissione nel ruolo dei coadiutori dattilografi giudiziari riservati ai giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, progetto « Controversie individuali di lavoro », ed ai dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

La prova pratica di dattilografia integrata da un colloquio degli esami di idoneità per l'ammissione nel ruolo dei coadiutori dattilografi giudiziari dell'Amministrazione di grazia e giustizia dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 — progetto « Controversie individuali di lavoro » — e dei dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, indetti con decreto interministeriale 23 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1980, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 68, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980, avrà luogo in Roma nei locali del Ministero di grazia e giustizia, via Arenula n. 70, con inizio dal 4 maggio 1981 alle ore 8,30. L'ordine di chiamata dei candidati è fissato secondo la lettera iniziale del cognome (per le donne coniugate si terrà conto del cognome da nubile) seguendo l'ordine alfabetico italiano a partire dalla lettera « H ».

(2119)

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di direttore didattico nelle scuole elementari con lingua d'insegnamento slovena delle province di Trieste e di Gorizia.

Il sovrintendente dell'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia comunica che la prova scritta del concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di direttore didattico nelle scuole elementari con lingua d'insegnamento slovena, bandito con decreto del sovrintendente in data 26 marzo 1980, avrà luogo il giorno 15 maggio 1981 alle ore 8,30 nei locali dell'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia in Trieste, piazza S. Antonio Nuovo, 6.

(2112)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1981, n. 3.

Modifica alla legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74, art. 25: « Commissione giudicatrice dei concorsi ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 28 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 25 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74, relativa alla « Commissione giudicatrice dei concorsi » è abrogato e sostituito con il presente:

« La commissione giudicatrice di ciascun concorso viene nominata con deliberazione della giunta regionale ed è costituita come segue:

1) dal presidente della giunta oppure da un assessore o consigliere regionale da lui delegato con funzione di presidente;

2) da due consiglieri regionali designati dall'ufficio di presidenza, di cui uno di minoranza;

3) da due esperti della materia oggetto d'esame di cui uno può essere dipendente della Regione, di livello non inferiore a quello messo a concorso;

4) da un rappresentante del personale scelto su terne proposte dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Assiste in qualità di segretario un funzionario dell'amministrazione designato dalla giunta.

In caso di parità dei giudizi espressi prevale il voto del presidente della commissione.

In caso di assenza di un componente della commissione per cause gravi e documentate, non dipendenti dalla propria volontà, che si protragga per due sedute consecutive, la giunta regionale provvede alla sua sostituzione, nel rispetto di quanto disposto dai commi che precedono.

La sostituzione a seguito di quanto previsto dal comma precedente di uno o più componenti della Commissione non comporta la rinnovazione delle operazioni concorsuali già acquisite.

Gli articoli 17, 5 e 6 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, sono abrogati ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 19 gennaio 1981

ENRIETTI

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1981, n. 4.

Provvedimenti per la realizzazione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi in attuazione dell'art. 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 28 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione, in attuazione dell'art. 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, integrata e modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650, concede alle imprese industriali, alle imprese artigianali, alle imprese agricole assimilate agli insediamenti produttivi, nonchè ai soggetti indicati all'art. 5, secondo comma della legge 24 dicembre 1979, n. 650, contributi in conto capita-

le per interventi destinati esclusivamente o prevalentemente alla realizzazione, modifica e adeguamento di impianti di depurazione o di pretrattamento degli scarichi degli insediamenti produttivi.

Art. 2.

Misura del contributo

Il contributo in conto capitale è determinato in misura non superiore al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi della presente legge, privilegiando i programmi intesi a realizzare opere a servizio di più imprese e i progetti di impianti finalizzati al recupero e comunque al risparmio di energia.

Per le imprese agricole il contributo di cui al comma precedente è determinato in misura non superiore al 50 per cento.

Art. 3.

Procedure

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva le priorità e le modalità per l'attuazione della presente legge, individuando in particolare i settori merceologici e le aree geografiche a norma dell'art. 5, ottavo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, sulla base degli indirizzi del piano di sviluppo regionale e nell'ambito del piano regionale di risanamento delle acque, tenuto conto della normativa della Comunità economica europea.

I criteri di priorità per la corresponsione dei contributi previsti dalla presente legge dovranno tener conto dell'esigenza di agevolare i programmi da realizzare ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della deliberazione consiliare contenente le indicazioni di cui ai commi precedenti, le imprese interessate dovranno presentare alla giunta regionale le domande per la concessione dei contributi con l'individuazione delle opere realizzate a cominciare dalla data di entrata in vigore della legge 10 maggio 1976, n. 319, in corso di realizzazione e da realizzare ed i relativi costi. Per coloro che hanno presentato alla Regione il programma di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, i costi dovranno essere coerenti con il programma medesimo.

Entro novanta giorni dalla scadenza del termine indicato dal comma precedente, la giunta presenta al consiglio regionale per l'approvazione il piano di riparto dei contributi di cui all'art. 1 per il triennio 1980-82, che costituisce concessione dei contributi medesimi.

L'erogazione dei contributi sarà effettuata con decreto del presidente della giunta regionale a seguito dell'avvenuta presentazione da parte dei beneficiari della documentazione comprovante l'avvenuta realizzazione degli impianti e delle opere relative ai contributi concessi, nonchè la verifica del funzionamento.

Art. 4.

Ruolo della Finpiemonte

La Regione per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge può avvalersi dell'Istituto finanziario regionale piemontese - Finpiemonte S.p.a., secondo le modalità che verranno stabilite dalla deliberazione del consiglio regionale di cui al precedente art. 3, primo comma.

In ogni caso i rapporti tra Regione e Finpiemonte saranno regolati da apposita convenzione.

Art. 5.

Verifica della realizzazione delle opere

La giunta regionale, direttamente tramite i propri uffici o indirettamente tramite gli enti locali, potrà disporre verifiche presso i soggetti beneficiari sulla realizzazione delle opere per le quali sono stati concessi i contributi, sulla loro conformità con le domande presentate, nonchè sul rispetto dei tempi di realizzazione delle opere medesime in attuazione dell'art. 2, terzo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dall'attuzione della presente legge si fa fronte per gli anni finanziari 1981 e 1982 con le somme che saranno iscritte nei bilanci dei relativi anni a seguito del riparto delle assegnazioni statali di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 9 gennaio 1981

ENRIETTI

(1538)

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1981, n. 5.

Recepimento dei contenuti del secondo accordo nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario - Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 4 *febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FINALITA'

Art. 1.

Finalità della legge

Con la presente legge la Regione recepisce i contenuti del secondo accordo nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario relativo al triennio 1979-81 la cui scadenza è stabilita al 31 dicembre 1981.

TITOLO II

STATO GIURIDICO

Capo I

MODALITA' DI SELEZIONE

Art. 2.

Modalità di selezione del personale

Fermo restando quanto previsto all'art. 12 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74, a sua integrazione, si aggiunge il seguente diciottesimo comma:

Per il personale con peculiari professionalità, le modalità di reclutamento possono altresì articolarsi in due fasi distinte:

la prima consistente in una selezione di candidati previo esame di titoli professionali e di servizio e previo colloquio per l'ammissione ad un corso finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi;

la seconda di un accertamento sulla formazione conseguita nel corso stesso con conseguente predisposizione di una graduatoria di merito per il conferimento dei posti.

Le peculiari professionalità e le modalità di reclutamento di cui al comma precedente saranno determinate con regolamento consiliare.

Capo II

DOVERI E DIRITTI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

Art. 3.

Orario di lavoro

Salvo quanto sarà disposto da eventuale normativa generale sul pubblico impiego l'orario di lavoro viene fissato in 36 ore settimanali.

Il raggiungimento di tale condizione avviene con la seguente gradualità:

37 ore e mezza settimanali fino al 30 giugno 1981.

37 ore settimanali a decorrere dal 1° luglio 1981 e 36 ore settimanali a decorrere dal 1° gennaio 1982.

L'articolazione dell'orario è stabilita, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali, con deliberazione della giunta regionale.

Il primo e secondo comma dell'art. 15 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74, sono abrogati.

Art. 4.

Prestazioni di lavoro straordinario

L'art. 16 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74, è integrato dal seguente terzo comma:

La giunta regionale può altresì autorizzare, con effetto dal 1° febbraio 1981, in presenza di esigenze di carattere eccezionale e per specifiche posizioni di lavoro, previo confronto con le OO.SS. maggiormente rappresentative, un numero di dipendenti regionali non superiore al 2 per cento dell'organico, ad effettuare lavoro straordinario oltre il limite individuale di 300 ore annue fermo restando i limiti di spesa di 150 ore annue pro-capitale. I dipendenti cui può applicarsi la presente normativa sono quelli che operano in diretta collaborazione e per il funzionamento con gli organi istituzionali dell'ente.

Art. 5.

Interruzione ferie

All'art. 17 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74, è integrato nel penultimo comma:

L'utilizzo del periodo di congedo ordinario è interrrotto nel caso di ricovero ospedaliero o gravi malattie od infortuni gravi, adeguatamente documentati.

Art. 6.

Congedo per gravidanza e puerperio

La lettera g) dell'art. 18 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74, è abrogata e sostituita dalla seguente lettera g):

g) per gravidanza e puerperio: nei limiti della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con trattamento intero nel periodo di astensione obbligatoria, anteriore e successiva al parto.

Per il periodo successivo al parto in cui la dipendente ha diritto ad astenersi dal lavoro, essa è considerata in congedo straordinario per maternità, con diritto al trattamento giuridico economico spettante in base alle vigenti norme per il personale statale.

Art. 7.

Congedo per cure

L'art. 20 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74, è integrato dal seguente secondo comma:

E' considerato assenza per malattia il congedo fruito per attendere a cure idropiniche e termali.

Il dipendente è tenuto a documentare tale necessità, tramite produzione di certificato rilasciato dal medico curante attestante il tipo di cura cui deve sottoporsi, la durata delle stesse e la località prescelta.

Al suo rientro il dipendente deve documentare all'amministrazione l'avvenuta terapia.

Capo III

DIRITTI SINDACALI E POLITICI

Art. 8.

Informazione

Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficenza dei servizi, la Regione garantisce una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonchè i programmi e gli investimenti della Regione.

L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette sia atti o provvedimenti relativi ad altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

L'informazione avviene a livello di strutture sindacali orizzontali e verticali.

Art. 9.

Contrattazione decentrata

Nell'ambito e nei limiti stabiliti dalla disciplina dell'accordo contrattuale nazionale, la giunta regionale adotta le decisioni nelle materie di seguito indicate previo confronto in sede regionale con le organizzazioni sindacali, firmatarie dell'accordo nazionale:

a) formazione e aggiornamento professionale, nel quadro dei programmi regionali, nonchè riqualificazione in relazione ai programmi di sviluppo e adeguamento della struttura operativa regionale;

b) articolazione degli orari di lavoro;

c) standards di rendimento ivi comprese verifiche periodiche sui risultati del lavoro straordinario;

d) sistemi, criteri e modalità per i riscontri di produttività volti a migliorare l'efficenza dei servizi, nonchè connessi criteri di valutazione;

e) proposte concernenti la gestione dei servizi sociali riguardanti il personale dipendente;

f) organizzazione interna e funzionamento degli uffici e dei servizi.

Qualora, a seguito di ristrutturazione dei servizi, emergano nuovi profili professionali, si provvederà all'inquadramento nei livelli mediante la contrattazione decentrata.

A tal fine la Regione procederà mediante riqualificazione professionale del personale in servizio, con concorso interno ai fini dell'inquadramento.

Gli accordi decentrati non possono comportare modificazioni al trattamento economico previsto dalla presente legge, in conformità all'accordo contrattuale nazionale.

Art. 10.

Scioperi brevi

Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro.

In tal caso la trattenuta per ogni ora di astensione dal lavoro è pari alla misura oraria del lavoro straordinario di cui all'art. 40 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74, escluse le maggiorazioni ivi previste, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione in ogni caso delle quote di aggiunta di famiglia.

I dipendenti regionali hanno diritto di riunirsi in assemblea nei luoghi dove prestano servizio, fuori dell'orario di lavoro. Possono altresì riunirsi durante l'orario di lavoro medesimo nei limiti di 12 ore annue.

Il primo comma dell'art. 27 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74, è abrogato.

Capo IV

MODALITA' E FORMAZIONE

Art. 11.

Trasferimento di personale tra regioni e gli enti locali

Ferma restando la normativa di cui agli articoli 33, 34 e 35 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74, è consentito il trasferimento del personale di ruolo dalle regioni agli enti locali e viceversa.

Il relativo provvedimento è adottato con il consenso dell'interessato, dopo un preventivo periodo di comando o assegnazione con convenzione dalle ULS, non inferiore ad un anno, con l'assenso delle amministrazioni interessate, a condizione che esista la disponibilità del posto in organico corrispondente al livello funzionale rivestito dal dipendente nell'ente di provenienza.

Art. 12.
Formazione e aggiornamento professionale

La Regione promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale secondo i principi di cui agli articoli 8 e 31 della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6.

La giunta regionale, definisce, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali del personale, i piani periodici delle iniziative e dei corsi di qualificazione e aggiornamento, nonchè le loro modalità di svolgimento e le condizioni di partecipazione.

A tale fine vengono stabiliti con le stesse procedure anche gli orari di lavoro che favoriscano la partecipazione del personale alle iniziative di formazione e corsi, nonchè i criteri di utilizzo parziale delle 150 ore.

Il personale che in base ai predetti programmi è tenuto a partecipare alle iniziative e corsi decisi o approvati dalla giunta, è considerato in servizio a tutti gli effetti; in tal caso i relativi oneri per la partecipazione sono a carico della Regione.

Qualora le iniziative e i corsi si svolgano fuori sede, competono, ricorrendo le condizioni previste dalla normativa regionale in vigore, l'indennità di missione e il rimborso spese previsti dalla normativa medesima.

TITOLO III
TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 13.
Trattamento economico di livello

Al personale del ruolo unico regionale spetta dal 1° febbraio 1981 il trattamento economico iniziale annuo lordo correlato al livello di appartenenza di cui alla seguente tabella:

I	liv. funz.le - stip. annuo lordo . . .	L. 2.160.000
I	liv. funz.le - (dopo 6 mesi di servizio) . .	» 2.400.000
II	liv. funz.le - stip. annuo lordo . . .	» 2.688.000
III	liv. funz.le - stip. annuo lordo . . .	» 3.012.000
IV	liv. funz.le - stip. annuo lordo . . .	» 3.372.000
V	liv. funz.le - stip. annuo lordo . . .	» 4.140.000
VI	liv. funz.le - stip. annuo lordo . .	» 4.920.000
VII	liv. funz.le - stip. annuo lordo . .	» 5.964.000
VIII	liv. funz.le - stip. annuo lordo . .	» 8.700.000

Il primo comma dell'art. 37 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74, è abrogato.

Art. 14.
Progressione economica nell'ambito di ciascun livello funzionale

Il primo comma dell'art. 38 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74, a decorrere dal 1° febbraio 1981, è sostituito come segue:

La progressione economica nell'ambito di ciascun livello funzionale si articola per classi e scatti periodici biennali, nella misura e con le modalità di seguito specificate:

a) otto classi biennali dell'8 per cento costante sul valore iniziale del livello;

b) dopo il sedicesimo anno, scatti biennali del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe e comunque in modo da garantire il raggiungimento dello stesso importo di incremento economico rispetto allo stipendio iniziale, realizzabile, nel corrispondente livello, al quarantesimo anno di anzianità, secondo la legge regionale n. 74/79.

Le classi di stipendio e gli aumenti biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal 1° giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

In caso di nascita dei figli è concessa una maggiorazione dello stipendio, comprensivo delle classi maturate, pari al 2,50 per cento alle condizioni previste per l'attribuzione di aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato, riassorbibile all'atto del conferimento della successiva classe o scatto di stipendio.

Art. 15.
Compenso per la funzione di coordinamento

Il compenso per la funzione di coordinamento di cui all'art. 11 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74, non è pensionabile ed è stabilito nella misura fissa del 20 per cento della retribuzione iniziale del livello VIII.

L'art. 42 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74, è abrogato.

Art. 16.
Servizio ordinario festivo, notturno, festivo-notturno

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 39, legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74, sono abrogati e sostituiti dai seguenti commi:

al dipendente compete per il servizio ordinario notturno prestato tra le ore 22 e le ore 6 un compenso pari a lire 600 orarie;

per il servizio ordinario di turno, prestato in giorno festivo compete un compenso di lire 675 orarie, elevato a lire 1.000 orarie per il servizio ordinario notturno-festivo.

Art. 17.
Retribuzione del lavoro straordinario

Le tariffe orarie per il lavoro straordinario, determinate in conformità al primo e secondo comma dell'art. 40 della legge regionale n. 74/79, restano congelate per il triennio contrattuale indicato all'art. 1 della presente legge, negli importi tariffari spettanti in base all'accordo contrattuale nazionale 1976-78, fatti salvi gli incrementi derivanti dall'indennità integrativa speciale.

TITOLO IV
NORME TRANSITORIE

Art. 18.
Beneficio da riparametrazione

A decorrere dal 1° febbraio 1981 al personale inquadrato nel ruolo unico regionale sono attribuiti i seguenti benefici economici mensili lordi:

Livelli	Stipendi iniziali annui	Benefici mensili
I	2.160.000	45.000
I (dopo sei mesi)	2.400.000	51.500
II	2.688.000	51.500
III	3.012.000	55.000
IV	3.372.000	61.200
V	4.140.000	101.250
VI	4.920.000	128.700
VII	5.964.000	133.600
VIII	8.700.000	180.416

Art. 19.
Inquadramento economico nei nuovi livelli

L'attribuzione dei livelli retributivi e della progressione economica rispettivamente previsti dagli articoli 13 e 14 della presente legge decorre dal 1° febbraio 1981.

La determinazione del nuovo trattamento economico nel livello di inquadramento avviene in base al maturato economico così costituito:

a) stipendio tabellare in godimento al 31 gennaio 1981 complessivo di scatti e classi (escluso quanto erogato a titolo di anticipazione dei benefici contrattuali ai sensi della deliberazione della giunta regionale n. 7-30158 del 30 maggio 1980);

b) beneficio da riparametrazione di cui al precedente articolo 18, riportando tale beneficio da mensile ad annuo, moltiplicando lo stesso per dodici;

c) riconoscimento dell'anzianità di servizio effettivamente reso presso la Regione e quello precedentemente preso a base ai fini dell'inquadramento in ragione di lire 800 mensili per anno di servizio e per 12 mesi.

L'inquadramento economico avviene con le modalità di calcolo previste dall'art. 49 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74.

Il maturato in itinere è relativo alla classe in via di conseguimento, detratto il valore degli scatti eventualmente maturati nella classe in godimento o, limitatamente ai casi di avvenuto conseguimento di tutte le classi, allo scatto biennale.

Art. 20.

Assegni ad personam

Gli assegni ad personam mensili di cui il personale è in godimento in virtù della legge regionale 74/79, vengono riassorbiti per un importo pari alla differenza tra il beneficio mensile a regime di cui al precedente art. 18 e il beneficio mensile di cui all'art. 22.

L'eventuale parte residua viene riassorbita con i futuri miglioramenti.

Art. 21.

Inquadramento di personale comandato tra le regioni

I dipendenti regionali che sono in posizione di comando presso altre regioni alla data del 22 luglio 1980, possono essere a queste trasferiti alle condizioni e con le modalità di cui al precedente art. 11.

I dipendenti di altre regioni che sono in posizione di comando presso la Regione alla data predetta possono essere inquadrati nel ruolo regionale alle condizioni e con le modalità di cui al precedente art. 11.

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 22.

Anticipazione dei benefici

I benefici mensili di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 7-30158 del 30 maggio 1980 attribuiti fino al 31 gennaio 1981, sono pensionabili e soggetti alle normali ritenute, comprese quelle previdenziali ed assistenziali. Per la 13ª mensilità del 1980 il beneficio di cui sopra viene ridotto del 50 per cento.

Art. 23.

Attribuzione dei livelli

Ferme restando le decorrenze degli effetti economici espressamente indicate negli articoli che precedono l'attribuzione dei nuovi livelli derivanti esclusivamente dal presente contratto decorre, ai fini giuridici, per il computo dell'anzianità occorrente per i concorsi interni, per i passaggi di livello, per l'applicazione degli istituti normativi di carattere non economico che non comportano incremento nell'onere della spesa, dal 1° gennaio 1979, ovvero dalla data dell'effettivo conseguimento se successiva.

Art. 24.

Norma di rinvio

Restano in vigore le norme vigenti sul personale che non siano state sostituite o modificate dalla presente legge, sono fatte salve le condizioni di miglior favore per i dipendenti sempre che non siano esplicitamente disciplinate dalla presente legge o dalla legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74.

Art. 25.

Oneri finanziari

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 3.750 milioni per l'anno finanziario 1981 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede con le disponibilità di 3.000 milioni e di 750 milioni esistenti rispettivamente ai capitoli 200 e 220 del bilancio per l'anno finanziario 1981 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni finanziari successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 27 gennaio 1981

ENRIETTI

(1539)

REGIONE SICILIA

LEGGE 2 gennaio 1981, n. **1.**

Impiego di parte del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 38 dello statuto regionale per l'anno finanziario 1981 e utilizzazione di economie di spesa relative ad interventi produttivi, nonchè interventi in favore di enti economici regionali e della occupazione giovanile.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 3 *gennaio* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE

Art. 1.

A carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 38 dello statuto regionale, sono autorizzate, per l'anno 1981, le spese appresso elencate per le finalità a fianco indicate:

Finalità	(Oneri in milioni di lire)
a) *Interventi di carattere generale*:	
1) programma di interventi straordinari in materia di fognature, acquedotti e opere varie di rilevanza sovraccomunale per la realizzazione di impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica, previsti dall'art. 20 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1 (cap. 50463)	20.000 —
2) interventi da effettuare da parte dei comuni in esecuzione delle funzioni amministrative trasferite dalla Regione ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1 (cap. 50465)	160.000 —
b) *Interventi per il settore dell'agricoltura e delle foreste*:	
1) prosecuzione dei lavori in corso riguardanti le opere irrigue previste dalla legge regionale 16 agosto 1974, n. 35 e dell'art. 7 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 34 (cap. 55892)	70.000 —
2) opere di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agrarie di bacini montani; opere pubbliche di bonifica montana, regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e legge 25 luglio 1952, n. 991 (cap. 56791) . .	20.000 —

Titolo II

ECONOMIE DI SPESA

Art. 2.

Le economie accertate alla chiusura dell'esercizio 1980 sui capitoli delle spese in conto capitale autorizzate dalle leggi regionali:

12 giugno 1978, n. 11, art. 1;

12 agosto 1980, n. 83, articoli 14, 15, 18, 19, 20, 24 e 36;

12 agosto 1980, n. 84;

12 agosto 1980, n. 85, articoli 21, 22, 39, 40, 48, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62 e 71,

possono essere utilizzate nell'esercizio 1981 per le medesime finalità originariamente previste ed in relazione ad effettive necessità, su documentata richiesta delle competenti amministrazioni.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle economie accertate sui capitoli delle spese autorizzate dall'art. 2 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 48.

All'iscrizione in bilancio delle somme di cui ai precedenti commi si provvede con decreti dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione, anche prima dell'approvazione del rendiconto generale consuntivo per l'anno finanziario 1980.

Titolo III

INTERVENTI IN FAVORE DI ENTI ECONOMICI

Art. 3.

Il fondo di dotazione dell'ESPI è incrementato della somma di lire 6.000 milioni e quello dell'EMS della somma di lire 2.000 milioni da destinare alle finalità di cui all'art. 12 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256.

I fondi a gestione separata istituiti presso l'EMS ai sensi degli articoli 12 e 13, lettera *b* della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni sono rispettivamente incrementati della somma di lire 1.500 milioni e della somma di lire 200 milioni per far fronte a maggiori oneri relativi alle gestioni medesime.

Il patrimonio dell'Azienda asfalti siciliani è incrementato della somma di lire 400 milioni da utilizzare per interventi finanziari relativi alle esigenze di gestione delle società collegate.

Le delibere relative all'utilizzazione delle somme di cui al presente articolo sono soggette all'approvazione dell'Assessore regionale per l'industria che ne riferisce preventivamente alla giunta per le partecipazioni regionali dell'assemblea regionale siciliana.

All'onere di lire 10.100 milioni derivante dall'applicazione del presente articolo e ricadente nell'esercizio finanziario 1981 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 4.

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di lire 13.800,2 milioni per il riscatto delle rate di contributo dovute dall'anno 1981 alla società per azioni « Bacino di Palermo » per la realizzazione di un bacino in muratura in Palermo della portata di 400 mila T.P.L.

E' autorizzata per l'anno finanziario 1981 la spesa di lire 779,6 milioni per il riscatto delle rate di contributo dovute dall'anno 1981 alla società per azioni « Bacino di carenaggio di Trapani » per la realizzazione di un bacino galleggiante in Trapani della portata di 5 mila T.P.L.

In conseguenza dei precedenti commi le annualità ricadenti negli anni finanziari 1981 e seguenti, relative ai limiti di impegno autorizzati con leggi regionali 5 agosto 1957, n. 51, 10 dicembre 1965, n. 39, art. 2, 10 febbraio 1967, n. 17, art. 26 sono annullate e sono contemporaneamente eliminate dall'allegato n. 6 al rendiconto generale consuntivo per l'anno 1979 le somme contabilizzate tra le perenzioni amministrative e relative ai contributi dovuti per gli anni antecedenti al 1979.

All'onere di lire 14.579,8 milioni derivante dall'applicazione del presente articolo e ricadente nell'esercizio finanziario 1981 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Titolo IV

INTERVENTI PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE

Art. 5.

Il termine indicato nel primo comma dell'art. 78 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, e successive aggiunte e modificazioni, è prorogato al 31 gennaio 1981.

Al relativo onere finanziario si provvede con parte della spesa autorizzata con l'art. 30 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 2 gennaio 1981

D'ACQUISTO

D'ALIA — GRILLO

LEGGE 2 gennaio 1981, n. 2.

Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno 1980 (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 3 *gennaio* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1980 sono rispettivamente introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle *A* e *B*.

Art. 2.

La spesa annua autorizzata dall'art. 5 della legge regionale 15 dicembre 1979, n. 243, è elevata, a decorrere dal 1980, a lire 7.200.000, al fine di adeguare lo stanziamento di bilancio all'ammontare degli assegni vitalizi previsti dalla legge medesima - Presidenza della Regione.

Art. 3.

Per le finalità di cui all'art. 8, terzo comma, della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, è autorizzata per l'anno finanziario 1980 l'ulteriore spesa di lire 80 milioni, che si iscrive al cap. 10717 - Presidenza della Regione.

Art. 4.

Al fine di procedere all'analisi dei campioni di burro in applicazione del regolamento (CEE) n. 262/79 e delle relative norme di attuazione contenute all'art. 12 del decreto ministeriale 2 marzo 1979, modificato dal decreto ministeriale del 13 agosto 1979, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di lire 2 milioni che si iscrive al cap. 14612 - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Per le finalità dell'art. 3, terzo comma, e 11 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, sono autorizzate, per l'anno finanziario 1980, le ulteriori spese di lire 3 milioni e 400 milioni che si iscrivono rispettivamente ai capitoli 34351 e 34403 - Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 6.

La spesa autorizzata per le finalità previste dall'art. 54 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60 è elevata, per l'esercizio finanziario 1980, di lire 2.600 milioni e si iscrive al cap. 41703 - Assessorato regionale della sanità.

Art. 7.

La spesa autorizzata dall'art. 1, lettera g), della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è incrementata, per l'anno finanziario 1980, di lire 100 milioni e si iscrive al cap. 47653 - Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Art. 8.

Lo stanziamento del cap. 50463 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1980 è incrementato di lire 3.500 milioni da erogare a favore del comune di Lipari, per il completamento, nell'isola di Panarea, degli impianti di produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione di energia elettrica, nonchè per le opere di collegamento viario degli impianti stessi con il centro abitato.

Restano ferme le attribuzioni e le obbligazioni anche finanziarie dell'Ente nazionale per l'energia elettrica per la realizzazione degli impianti.

Art. 9.

Lo stanziamento del cap. 50465 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1980 è incrementato di lire 3.650 milioni da erogare quanto a lire 3.500 milioni a favore del comune di Patti per l'attuazione di un programma straordinario di opere pubbliche nella zona di Tindari-Locanda, e quanto a lire 150 milioni a favore del comune di Montevago per lavori di completamento del Centro culturale e ricreativo dei giovani.

Art. 10.

Per le finalità della legge regionale 13 marzo 1964, n. 3, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, l'ulteriore limite trentacinquennale d'impegno di lire 30 milioni, che si iscrive al cap. 68561 - Assessorato regionale dei lavori pubblici.

Art. 11.

La spesa autorizzata dall'art. 1, lettera *d*), della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 4, lettera *d*), della legge regionale 30 dicembre 1960 ,n. 48, e successive aggiunte e modificazioni, è incrementata, per l'esercizio finanziario 1980, di lire 500 milioni e si iscrive al cap. 75203 - Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

Art. 12.

Per le finalità previste dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1980, l'ulteriore spesa di lire 800 milioni, che si iscrive al cap. 88864 - Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Art. 13.

Il primo comma dell'art. 23 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 46, è sostituito dal seguente:

«Lo stanziamento del cap. 60759, limitatamente all'importo di lire 30.000 milioni, non è utilizzabile fino a quando lo Stato non determinerà formalmente l'ammontare delle ritenute IRPEF relativo al periodo 1974-1979 spettanti alla Regione in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 299 del 27 dicembre 1974, iscritte al cap. 1028 dello stato di previsione dell'entrata».

Art. 14.

Sugli stanziamenti disposti dalla presente legge, le amministrazioni competenti sono autorizzate ad assumere impegni di spesa entro venti giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli enti destinatari delle assegnazioni previste dalla presente legge sono autorizzati ad apportare variazioni ai propri bilanci per l'anno medesimo e ad assumere impegni entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 2 gennaio 1981

D'ACQUISTO

D'ALIA

(*Omissis*).

(1427)

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810960)